

T.A.R.

Veneto - Venezia

Sezione III

Ordinanza 19 novembre 2009, n. 1040

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di ***** registro generale 2112 del ***** 2009, proposto da:

***** quale tutore di ***** quale amministratore di sostegno di ***** quale ***** amministratore di sostegno di juaie ***** amministratore di ***** sostegno di rappresentati e ***** difesi dall'aw. Andrea Berto, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell'art. 35 R.D. 26 giugno 1924,n. 1054;

contro

Conferenza dei Sindaci dell'Ulss n. 6 Vicenza, rappresentato e difeso dall'avv. Dario Meneguzzo, con domicilio eletto presso Gabriele De Gotzen in Mestre, viale Garibaldi 1/1;

Asl 6 - Vicenza, non costituitasi in giudizio;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Associazione Genitori De La Nostra Famiglia, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Berto, con domicilio eletto presso Andrea Berto in Vicenza, Galleria Porti, 11;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della delibera del 24/3/2009, della quale i ricorrenti sono venuti a conoscenza il 29/7/2009» con la quale la Conferenza dei Sindaci dell'U.l.s.s. n. 6 ha approvato il Bilancio sociale di previsione anno 2009, che ha previsto l'incremento dal 90 al 100% la contribuzione da redditi personali dei disabili che sono accolti in strutture residenziali.

Visto il ricorso con i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Conferenza dei Sindaci dell'Ulss N. 6 Vicenza;

Visti gli arti 19 e 21, u.c. della legge 6 dicembre 1971, n. 1034; Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2009 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori A. Berto per la parte ricorrente e per l'Associazione che interviene ad adiuvandum e G. Sala, su delega di Meneguzzo, per la Conferenza dei Sindaci dell'U.L.S.S. 6 Vicenza;

Considerato:

- che l'Amministrazione non sembra aver provato in modo certo ed inequivocabile la piena conoscenza dell'atto impugnato da parte di chi rappresenta i ricorrenti in data antecedente all'esercizio dell'accesso;
- che il ricorso allo stato non appare manifestamente sprovvisto di profili di fondatezza;
- che infatti il testo impugnato, che è la deliberazione con la quale la Conferenza dei Sindaci ha approvato un incremento - fino al 100% delle disponibilità economiche personali - della compartecipazione delle persone disabili inserite nelle strutture residenziali, appare in contrasto con il principio di ragionevolezza e con la previsione dell'art. 11 del regolamento di funzionamento dei servizi residenziali (cfr. il doc. 5 allegato al ricorso) che afferma resistenza di spese personali a carico del disabile;
- che sussiste il periculum in mora in quanto l'esecuzione del provvedimento impugnato priva di ogni residua autonomia economica i ricorrenti;
- ritenuto pertanto che sussistono i presupposti richiesti dall'art 21, comma 8 della legge 6.12.1971 n, 1034, nel testo sostituito dall'art. 3, comma 1A, della legge 21.7.2000 n, 205;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, accoglie la suindicata domanda cautelare e, per l'effetto, sospende l'efficacia del provvedimento impugnato nei limiti di interesse dei ricorrenti.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvedere a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente

Marco Buricelli, Consigliere

Stefano Mielli, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 19 NOVEMBRE 2009.